Il titolo del Disegno di legge è così sostituito:

"Disposizioni per il Riconoscimento, <u>valorizzazione e sostegno</u> della funzione sociale degli oratori socioeducativa delle attività di oratorio"

L'articolo 1 è così sostituito:

Art. 1.

(Finalita' e oggetto)

- 1. La Regione Puglia, in ottemperanza ai principi generali della Legge n. 328 dell' 8 novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", della Legge n. 206 del 1 agosto 2003, "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo", e della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006, "Disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, dall'ente Parrocchia, dagli istituti religiosi e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.
- 2. L'oratorio Le attività di oratorio si configura inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità <u>quale strumento di aggregazione socioeducativa</u> sociale ed educativo delle comunità locali, <u>e sono rivolte</u> alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.

L'articolo 2 è così sostituito:

Art. 2

(Partecipazione ad organismi regionali e territoriali)

- 1. Nel rispetto di quanto già previsto all'art. 21 della l.r. n. 19/2006, la Regione, in fase di elaborazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali triennale, invita può invitare la Regione Ecclesiastica <u>Puglia</u> pugliese della chiesa cattolica, l'organismo di rappresentanza di tutti gli oratori facente capo al Servizio di Pastorale Giovanile Regionale, le organizzazioni che rappresentano gli Enti ecclesiastici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte degli appositi tavoli di programmazione partecipata, mediante rappresentanti da loro designati.
- 2. Analogamente i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'art. 5 della I.r. n. 19/2006, coinvolgono gli oratori Enti di cui all'articolo 1 comma 1, effettivamente attivi operativi nel territorio dell'Ambito, che siano costituiti e risultino operativi da almeno un anno, che intervengono tramite le Diocesi, le Province degli Istituti religiosi e le organizzazioni di altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, nella attività di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione del rispettivo Piano Sociale di Zona triennale.

L'articolo 3 è così sostituito:

Art. 3.

(Ruolo delle Parrocchie e degli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato) (Progetti e sostegno alla realizzazione)

- 1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 328/2000 e dell'art. 21 della l.r. n. 19/2006 la titolarità delle Parrocchie, <u>degli Istituti religiosi</u> e degli altri Enti religiosi e di culto riconosciuti dallo Stato ad essere soggetti promotori di <u>a presentare</u> programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la promozione <u>della famiglia, per l'accompagnamento e supporto della crescita armonica dei minori e giovani di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare la discriminazione, la devianza minorile, la marginalità <u>il disagio</u> sociale di adulti in difficoltà <u>e dei nuclei familiari</u>, per sostenere le responsabilità genitoriali, per promuovere le relazioni d'aiuto nella comunità locale, <u>per favorire l'interculturalità e l'interreligiosità</u> per offrire opportunità di accesso ad attività motorie, sportive e ludico-ricreative per l'aggregazione giovanile e la promozione dei corretti stili di vita.</u>
- 2. Gli Enti locali possono individuare gli oratori e gli altri i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge quali soggetti cui affidare in comodato d'uso gratuito <u>beni mobili</u> di proprietà o confiscati per la rifunzionalizzazione e la finalizzazione per attività sociali e socioeducative, <u>anche attraverso l'accesso a finanziamenti regionali vincolati e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza, efficienza ed economicità</u>

L'articolo 4 è così sostituito:

Art. 4. (Protocollo d'intesa)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 <u>e per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 e per definire specifici ambiti di intervento e i criteri di selezione degli Enti religiosi e di culto riconosciuti dallo Stato, riconoscimento delle strutture che possono essere annoverate come "oratori ed enti di culto che svolgono attività similari", la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Regione ecclesiastica Puglia 1.</u>
- 2. <u>Il Protocollo di intesa definisce tra l'altro le modalità per:</u>
 - favorire il funzionamento delle strutture in cui si svolgono le attività di oratorio
 - sostenere la formazione degli operatori
 - <u>incentivare la ricerca e la sperimentazione di attività e metodologie di intervento, soprattutto</u> a carattere innovativo.

Il comma 2 dell'articolo 5 è costì sostituito:

2. In analogia con quanto disposto per le associazioni di volontariato, ai sensi della I.r. n. 11/1994, e per le associazioni di promozione sociale, ai sensi della I.r. n. 39/2007, nell'ambito degli obiettivi fissati nel Piano regionale delle politiche sociali e nei Piani sociali di zona, di cui alla I.r. n. 19/2006, i Comuni associati possono stipulare convenzioni con le Diocesi e le Province degli Istituti religiosi, quali soggetti di coordinamento degli enti ecclesiastici presenti nei Comuni interessati con gli oratori e con gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, che risultino operativi nei settori di cui all'articolo 1 comma 2 da almeno un anno, per concorrere al potenziamento della rete formale dei servizi alle persone e alle comunità e per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione alla amministrazione condivisa di beni comuni.

L'articolo 6 così sostituito:

Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, <u>compresi quelli previsti dal protocollo di intesa e dalle convenzioni</u>, si fa riferimento agli stanziamenti di bilancio annualmente assegnati al Cap. 511032 UPB 9.01.06, nonché alle—altre—linee ordinarie di finanziamento per la promozione delle attività sportive, per l'infrastrutturazione sociale e per la promozione di iniziative di animazione territoriale, di innovazione sociale, di inclusione sociale attiva a valere su altre risorse nazionali e comunitarie di competenza regionale e di competenza dei Comuni associati in Ambiti territoriali sociali.